



CITTÀ DI
**ROCCA
DI PAPA**
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI ALLA CITTADINANZA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 44 del 30/12/2024

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Principi e finalità

Art. 3 – Tipologie di contributo economico

Art. 4 – Destinatari

TITOLO II – CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO

Art. 5 – Definizione

Art. 6 – Istruttoria per la concessione del contributo economico ordinario

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo

TITTOLO III – CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

Art. 8 – Definizione

Art. 9 – Istruttoria per la concessione del contributo economico straordinario

Art. 10 – Attività di monitoraggio

TITOLO IV – CONTRIBUTO ECONOMICO ECCEZIONALE

Art. 11 – Definizione

Art. 12 – Istruttoria per la concessione del contributo economico eccezionale

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Verifiche e controlli

Art. 14 – Trasparenza e pubblicità

Art. 15 – Privacy e segreto professionale

Art. 16 – Norme di rinvio

Art. 17 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il Presente documento fornisce una regolamentazione dettagliata delle modalità di erogazione di contributi economici ordinari, straordinari ed eccezionali alla cittadinanza del Comune di Rocca di Papa per il contrasto alla povertà ed il raggiungimento del benessere e fa riferimento al seguente quadro normativo:

- Legge 7 agosto 1990 n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” - artt. 1 e 12;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge Regionale 10 agosto 2016 n° 11 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Legge 26 maggio 2016 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (articolo 2-sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità);
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal d.lgs. 130/2000: "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e successive modifiche ed integrazioni che prevede l'indicatore della Situazione Economica per accedere alle prestazioni sociali agevolate;
- D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- D.p.c.m. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio- sanitarie”;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n 159 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 con la quale il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Art. 2 – Principi e finalità

Le prestazioni economiche sono finalizzate a diversi obiettivi:

- Sussistenza minima: assicurare un livello minimo di sussistenza ai cittadini in difficili condizioni socio-economiche, in particolare per coloro privi di un supporto familiare;
- Integrazione dei redditi: aiutare i cittadini temporaneamente privi di risorse economiche a soddisfare i loro bisogni primari, integrando i redditi familiari e personali;
- Situazioni straordinarie: fornire un sostegno economico inderogabile per affrontare situazioni di difficoltà eccezionali;
- Equilibrio di vita: oltre alle necessità materiali, preservare le condizioni di vita equilibrate per le persone in stato di bisogno;
- Autonomia e emancipazione: offrire percorsi di emancipazione per le persone svantaggiate, valorizzando le loro risorse e capacità.

Il presente elenco di obiettivi è esemplificativo ma non esaustivo poiché nelle nuove forme di povertà sono ricomprese deprivazioni morali e materiali che possono compromettere il benessere e l'autodeterminazione dell'individuo e di soggetti fragili anche minori, pertanto nuovi obiettivi possono essere individuati nell'ambito tecnico-professionale del Servizio Sociale professionale in funzione dei bisogni rilevati.

Gli interventi indicati nel presente regolamento sono attuati sui principi di imparzialità, trasparenza, non discrezionalità, universalità e partecipazione attiva del cittadino, in modo da realizzare l'interesse pubblico e garantire un'efficace e trasparente gestione delle risorse pubbliche.

I contributi economici sono erogati dal servizio sociale, compatibilmente, con le risorse finanziarie iscritte annualmente nei capitoli di bilancio a ciò destinati.

Art. 3 – Tipologie di contributo economico

Le prestazioni economiche disciplinate dal presente regolamento sono distinte in tre categorie:

- 1- Contributo economico ordinario: prevede l'erogazione di un sussidio a seguito di pubblicazione di Avviso pubblico;
- 2- Contributo economico straordinario: prevede una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, accedente a progetti personalizzati a favore dei nuclei familiari esposti al rischio di marginalità sociale e impossibilitati a provvedere al mantenimento proprio per cause psichiche, fisiche e/o sociali;
- 3- Contributo economico eccezionale: prevede una misura di sostegno una tantum, finalizzata al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, che comprometta gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare.

L'importo del contributo è variabile nel limite massimo della spesa prevista e, comunque determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 4 - Destinatari

Sono destinatari dei contributi economici i cittadini con i seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana o cittadinanza straniera con regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
- Residenza nel comune di Rocca di Papa;
- Età pari o superiore agli anni 18;
- Assenza di domicilio in struttura residenziale a parziale o totale carico della Pubblica Amministrazione;
- ISEE al di sotto della soglia annualmente stabilita dalla Giunta Comunale;

Il contributo può essere richiesto da un solo componente del nucleo familiare e tra l'erogazione di un contributo e l'altro devono passare almeno sei mesi.

Ulteriori requisiti possono essere richiesti o revocati annualmente dalla giunta Comunale in osservanza delle disposizioni normative vigenti.

Nel caso in cui il cittadino presenti un ISEE pari a 0, è obbligatoria la presentazione di autocertificazione sostitutiva al fine di dichiarare le modalità di sussistenza del nucleo in assenza di reddito.

È prevista l'accettazione di ISEE disgiunti da un membro del nucleo familiare nei casi di difficoltà che non consentono di ottenere l'accesso ad informazioni e/o ad autorizzazioni di altri componenti necessarie per ottenere un ISEE conforme allo stato di famiglia. Tali situazioni saranno valutate in sede di colloquio dall'Assistente Sociale Comunale.

Al fine dell'ottenimento di sussidi economici straordinari è altresì necessaria l'adesione al progetto personalizzato e l'osservanza degli impegni presi con il Servizio Sociale pena la revoca del beneficio.

TITOLO II

CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO

Art. 5 – Definizione

Il contributo economico ordinario consiste in un sussidio economico erogato dal Comune di Rocca di Papa a seguito di avviso pubblico avente la finalità di supportare nuclei familiari con carenti risorse economiche nelle spese domestiche, scolastiche e sanitarie.

Art. 6 – Istruttoria per la concessione del contributo economico ordinario

Le domande per ottenere il contributo economico di tipo ordinario potranno essere presentate, in seguito alla pubblicazione di apposito avviso pubblico.

La frequenza di pubblicazione di Avvisi Pubblici è direttamente correlata alle risorse economiche disponibili in bilancio.

Le istanze devono essere redatte sulla relativa modulistica disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e scaricabile dal sito internet istituzionale e presentate all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico e nei termini stabiliti dal bando stesso.

Le domande presentate saranno valutate, successivamente alla data di scadenza dell'avviso pubblico, da una Commissione appositamente nominata che provvederà ad inviare al Responsabile di Area l'esito dell'istruttoria entro i successivi 30 giorni.

Le istanze vagliate dalla commissione verranno inserite in apposito disposto di determinazione per l'assunzione dell'impegno e liquidazione della spesa.

I provvedimenti relativi alle decisioni assunte dal Servizio Sociale sono comunicati per iscritto agli interessati.

I contributi saranno erogati esclusivamente in base alla graduatoria degli aventi diritto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate al di fuori dell'avviso pubblico saranno archiviate d'ufficio.

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo

I contributi possono essere erogati in un'unica soluzione attraverso bonifico bancario o per cassa presso la tesoreria dell'Ente. Possono prevedere, inoltre, quietanze a soggetti terzi a fronte di morosità o debiti contratti dall'interessato nonché erogazioni dilazionate nel tempo anziché in un'unica soluzione.

La sussistenza, in capo all'interessato, di posizione debitorie nei confronti dell'Ente che la concessione di contributo economico intenda sanare, comporta l'erogazione dell'intervento economico con quietanza all'ufficio competente, mediante l'indicazione dello specifico accertamento della voce di entrata di riferimento.

TITOLO III

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

Art. 8 – Definizione

Il contributo economico straordinario prevede l'erogazione di un contributo periodico, continuativo della durata massima di un anno ad adulti sottoscrittori di un progetto sociale personalizzato in condizioni di difficoltà economica, a rischio di isolamento sociale e più in generale persone che vivono, anche temporaneamente, particolari problematiche di salute.

Al fine di promuovere l'autodeterminazione dell'utente il "progetto personalizzato" sarà concordato e sottoscritto con il beneficiario indicando chiaramente i tempi, gli obiettivi e le finalità.

Il progetto personalizzato e il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in attività a favore di enti e associazioni convenzionate con il Comune.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi ordinari per i mesi di erogazione del contratto.

Art. 9 – Istruttoria per la concessione del contributo economico straordinario

Le istanze devono essere redatte sull'apposita modulistica disponibile presso i Servizi Sociali Comunali o scaricabile dal sito internet istituzionale, corredate da apposita documentazione e presentate all'Ufficio Protocollo del Comune.

L'istruttoria è svolta dall'assistente sociale che segue il singolo caso.

L'esito dell'istruttoria, unitamente alla documentazione costituente l'istanza sono sottoposti all'esame della commissione interna al Servizio Sociale all'uopo nominata e consta di una relazione sociale e di un progetto assistenziale individualizzato.

Le istanze vagliate dalla commissione verranno inserite in apposito disposto di determinazione per l'assunzione dell'impegno e liquidazione della spesa.

I provvedimenti relativi alle decisioni assunte dal Servizio Sociale sono comunicati per iscritto agli interessati.

Art. 10 – Attività di monitoraggio

L'assistente sociale che segue il progetto individualizzato effettuerà azioni di monitoraggio periodiche al fine di verificare l'adesione dell'utente al progetto e la sua corretta attuazione.

Nel caso in cui emergessero nuovi bisogni si procederà ad una ridefinizione del progetto.

Se a seguito di verifiche l'utente non rispetta quanto stabilito e sottoscritto nel progetto individualizzato si valuterà la revoca del beneficio.

TITOLO IV CONTRIBUTO ECONOMICO ECCEZIONALE

Art. 11 – Definizione

Il contributo economico eccezionale consiste nell'erogazione di un contributo Una Tantum, finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, che comprometta gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, quali ad esempio:

- a) Abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) Spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal servizio sanitario regionale;
- c) Necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, gas, acqua) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
- d) Spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
- e) Spese impreviste per calamità naturali o eccezionali;
- f) Spese funerarie;

L'applicazione e l'importo massimo annuale del contributo non potrà superare i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale e comunque non potrà essere superiore a € 1.000,00.

Art. 12 – Istruttoria per la concessione del contributo economico eccezionale

Le istanze possono essere presentate su apposita modulistica disponibile presso il Servizio Sociale ad esito di colloquio con assistente sociale case-manager dell'Ente.

La concessione dei contributi economici verrà gestita da una Commissione Comunale, all'uopo costituita, formata dal personale dell'ufficio Servizi Sociali. La Commissione redige apposito verbale a seguito del quale il Responsabile del Procedimento amministrativo provvede alla predisposizione di apposito atto amministrativo per l'erogazione dei contributi, entro i limiti delle risorse disponibili; la Commissione si riunisce entro 30 giorni dall'acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente esprimendo parere motivato sull'accoglimento o diniego della domanda.

I provvedimenti relativi alle decisioni assunte dal Servizio Sociale sono comunicati per iscritto agli interessati.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Verifiche e controlli

Il Comune nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, esegue controlli attraverso verifiche formali e sostanziali, tese ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Il controllo formale si attua attraverso l'accesso ad archivi o banche dati dell'Amministrazione Comunale di Rocca di Papa e delle altre Pubbliche Amministrazioni e/o servizi esterni, oppure per il tramite delle Forze dell'Ordine ed avvalendosi delle informazioni in loro possesso. Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetta a verifiche a campione anche e di quelle di altri Enti dell'Amministrazione Pubblica secondo quanto consentito dalle leggi dello Stato.

Qualora nel corso dei controlli vengano rilevati errori, omissioni e/o irregolarità sanabili, potrà essere richiesto al beneficiario di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio stabilito dal responsabile del procedimento. Laddove il beneficiario non provveda, nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale provvedere al decadimento del procedimento.

Qualora venga accettata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto, e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 14 – Trasparenza e pubblicità

L'azione dei Servizi Sociali è improntata ai principi di trasparenza ed efficacia attraverso l'informazione e la comunicazione ai sensi della legge 150 del 2000 e del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013. In particolare si vuole:

- garantire una informazione esauriente attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
- pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini;
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati;
- descrivere le singole azioni con l'indicazione dei tempi di realizzazione;
- intraprendere attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni.

Ai sensi dell'art 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013 vengono pubblicati, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico e sociale. Con lo strumento dell'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del citato decreto chiunque può vigilare, attraverso il sito istituzionale, sulle finalità e modalità di utilizzo delle risorse pubbliche

Art. 15 – Privacy e segreto professionale

Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, sarà trattata, anche con l'utilizzo di mezzi informatici, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali ad altre pubbliche amministrazioni o privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dell'interessato. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali, diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, comportano la possibilità di

una diffusione dei dati medesimi attraverso i siti istituzionali ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rocca di Papa avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. L'informativa completa è visionabile su sito <http://www.comune.roccadipapa.rm.it/home/entrare/municipio/uffici-comunali/servizi-sociali/> e presso gli sportelli.

L'assistente sociale ha l'obbligo del segreto professionale e di ufficio in base alla normativa vigente e al codice deontologico approvato dall'ordine professionale.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione e abroga automaticamente tutti i regolamenti e le norme precedenti.